

**N. 169/2025 R.G. P.U.**



**Repubblica Italiana**  
**In nome del popolo italiano**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA**  
**SEZIONE II CIVILE**

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dr.ssa Monica Attanasio

presidente

dr. Pier Paolo Lanni

giudice relatore

dr. Francesco Bartolotti

giudice

nel procedimento n. /2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

con l'assistenza dell'Avv.

**RICORRENTE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**OGGETTO:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra-  
indebitato

...oooOooo...



Con ricorso depositato il 26.5.25 [ ] ha chiesto, tramite l'assistenza di un legale, l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

A seguito di alcune richieste di chiarimenti del giudice delegato e dell'audizione del debitore il 24.7.25, il procedimento è stato rimesso in decisione.

La documentazione allegata al ricorso giustifica l'apertura della liquidazione controllata, atteso che: -) il ricorrente risiede in provincia di Verona, ha allegato la documentazione necessaria per ricostruire la sua situazione patrimoniale ed è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, con la conseguenza che non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; -) è ravvisabile una condizione di sovraindebitamento, poiché la parte è gravata di debiti per € 67.812,09 ed è priva di beni, ad eccezione di un saldo da conto corrente di circa € 1.800, di un'autovettura di modesto valore e della pensione mensile di € 1579; -) al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi Dott. [ ], nominato dall'OCC [ ], il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti), ha preso posizione sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni e ha attestato la possibilità di distribuire attivo, tramite la percezione di quote di reddito e il saldo attivo del conto corrente, per un ammontare stimato di circa € 12.000.

Per ciò che concerne le attività di liquidazione, va osservato che: -) per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) all'INPS non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente alla cessione del quinto dello stipendio; -) la quota di reddito sottratta alla liquidazione deve essere determinata con separato decreto del giudice delegato; -) al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente il liquidatore è chiamato ad aprire immediatamente un conto corrente e deve essere emesso, ai sensi dell'art. 270 comma lett. e) CCII un ordine all'INPS di stornare mensilmente dalle retribuzioni



maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente (ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro, con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati); -) alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII, la procedura dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); -) conseguentemente, le eventuali quote di reddito mensili e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per questo periodo triennale; -) decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 *bis* e art. 282, comma 2 *bis* CCII), ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII; -) nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente; -) il liquidatore, conseguentemente è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII; 2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel



rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII; -) quanto all'autovettura, si può autorizzare il ricorrente, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, ad utilizzarla per le esigenze quotidiane fino a che il liquidatore non decida di avviare le procedure per la sua liquidazione, salvo che ciò non si riveli antieconomico.

Sempre con riferimento alle attività di liquidazione e di verifica dello stato passivo, devono essere sin d'ora evidenziati alcuni profili di anomalia nella condotta dell'OCC cui si è rivolto il ricorrente, del gestore della crisi da questo designato e del legale che assistito il ricorrente, tali da costituire inadempienze degli obblighi previsti dall'ordinamento o derivanti dai singoli rapporti contrattuali e comunque violazione di norme deontologiche.

In particolare, va in primo luogo evidenziato che il debitore in sede di audizione all'udienza del 24.7.25 ha riferito che dal momento in cui si è rivolto all'OCC non è stato mai informato della facoltatività dell'assistenza di un legale ai fini della presentazione del ricorso. Tale condotta costituisce un'evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull'OCC e sul gestore della crisi e dell'obbligo di informazione preventiva gravante sul legale prima dell'assunzione dell'incarico. Nello specifico la violazione è tanto più rilevante, ove si consideri la semplicità della procedura richiesta, riguardante un pensionato, con una ridotta esposizione debitoria ed attivo molto limitato, destinato ad essere acquisito con quote di reddito (e quantificato nella stessa relazione del gestore della crisi in una somma complessiva di circa € 12.000 al lordo delle spese di liquidazione).

In secondo luogo, va sottolineato che il debitore, nella stessa audizione, ha riferito che l'OCC cui si era rivolto gli ha indicato direttamente l'avvocato di cui avvalersi. La gravità di tale condotta (apprezzabile anche in relazione all'art. 10 DM n. 202/14) è resa ancora più evidente dalla circostanza che l'OCC ha invitato il ricorrente ad avvalersi di un legale che svolge il ruolo di gestore della crisi per lo stesso organismo (come confermato dallo stesso legale all'udienza del 24.7.25).

In terzo luogo, va evidenziato che: -) dalle integrazioni documentali richieste d'ufficio, a fronte della assoluta carenza di allegazioni sul punto sia nel ricorso



introduttivo sia nella relazione particolareggiata del gestore della crisi, è emerso che prima della presentazione del ricorso il gestore della crisi ha già percepito a titolo di acconto la somma di € 2135, mentre il legale ha già percepito acconti per € 2876,32; -) il gestore della crisi ha quindi già percepito un importo persino superiore a quello massimo previsto per l'intera procedura, inclusa l'attività di liquidazione; -) ed infatti, dall'art. 16, comma 5, e dall'art. 18 del DM n. 202/14, si desume che l'importo massimo consentito non può superare la somma di € 2.000; -) questo, in particolare, è l'importo massimo previsto dall'art. 16, comma 5, per le procedure con passivo inferiore ad € 1.000.000 e attivo distribuibile di € 20.000: ne consegue che per le procedure con passivo inferiore ad € 1.000.000 e attivo distribuibile inferiore ad € 20.000 (come quella in esame), il compenso deve essere necessariamente inferiore ad € 2.000, sulla base dell'unica interpretazione ragionevole della previsione dell'inoperatività dei limiti per le procedure con attivo inferiore ad € 20.000, contenuta nella disposizione in esame; -) più precisamente, i limiti in questione, alla luce della previsione di unicità del compenso contenuta dall'art. 275, comma 3, CCII e già ricavabile dagli artt. 17 e 18 del DM n. 202/14, devono essere riferiti all'intera attività svolta nella procedura quale gestore della crisi e liquidatore; -) in ogni caso, il compenso concordato dal gestore della crisi (superiore complessivamente ad € 4.000) appare comunque sproporzionato a fronte di una procedura estremamente semplice, con passivo contenuto e attivo distribuibile ipotizzato in circa € 12.000, al lordo delle spese di procedura; -) analogo giudizio di sproporzione può essere espresso con riferimento al compenso preteso dal legale; -) ed infatti, la procedura in esame è una procedura giudiziale, assimilabile alla procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che il compenso del legale può essere determinato prendendo a riferimento i parametri previsti dal DM n. 55/14 per questa seconda procedura; -) sulla base di tali parametri, e tenuto conto dell'estrema semplicità della procedura, della dimensione contenuta dell'indebitamento e dell'attivo, il compenso spettante al difensore dovrebbe essere determinato nella misura minima e quindi in € 1529,16, inclusi gli accessori; -) il carattere sproporzionato dei compensi concordati dai due professionisti appare tanto più evidente, ove si consideri che gli stessi hanno già incassato prima dell'apertura della procedura una somma pari a poco meno



della metà della somma dagli stessi prevista come attivo da destinare ai creditori al loro delle spese.

Sulla base di questi rilievi il liquidatore nominato (che viene individuato in un professionista diverso dal gestore della crisi) è chiamato a valutare immediatamente le iniziative da intraprendere nei confronti di quest'ultimo, dell'OCC e del legale, fermo restando che le rispettive condotte devono essere segnalate, per quanto riguarda l'OCC, al Ministero della Giustizia, quale amministrazione competente per la vigilanza sugli OCC iscritti nel relativo albo, e, per quanto riguarda i due professionisti, ai rispettivi organi di disciplina al fine di accertare eventuali violazioni deontologiche.

### **P.Q.M.**

visto l'art. 270 CCII,

- 1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore
- 2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
- 3) NOMINA Liquidatore l'Avv.
- 4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 90** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione della vettura indicata in parte motiva che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e) CCI, potrà continuare ad essere utilizzata dal ricorrente nelle more delle operazioni di liquidazione, impregiudicate, al riguardo, le valutazioni del Liquidatore sulla convenienza e le modalità della liquidazione;



- 6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità;

visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,

- 7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
- 8) DISPONE che l'INPS, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 9) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile (inclusi quelli relativi all'OCC, al gestore della crisi e al legale), nonché la trascriva presso il Pubblico Registro Automobilistico in relazione ai beni indicati in ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
  - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo *ter*);
- **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno** (a partire dal 30.12.2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, **una volta terminata l'attività di liquidazione** dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del



suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;

- provveda, **una volta terminato il riparto tra i creditori**, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegnerà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/07/2025.

Il Giudice relatore

*Pier Paolo Lanni*

La Presidente

*Monica Attanasio*

